

G. 641/03 PROCURA GENERALE
 SENT. N. 472/04 PERUGIA
 REG. IMP. 346/04 RICORSO PER CASSAZIONE

M. 31/04 R. IMP. RIC
 FAX G. Esp. B
 09.

Per manifesta illogicità della motivazione evinta dal testo stesso della pronunzia

AVVERSO

la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 472 del giorno 11 giugno 2004, depositata il 22 settembre 2004, con cui sono stati assolti, ai sensi dell'art. 530 cpv., n. 2, c.p.p., Greco Ivo, Pellegrino Capaldo e D'Ercole Stefano per il reato di cui al capo c), fatti di bancarotta fraudolenta postfallimentare nel corso del concordato Federconsorzi.

MOTIVI

La Corte di Appello umbra ha riformato la sentenza del Tribunale di Perugia, pervenendo ad un giudizio di dubbio in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo nella dissipazione bancarottiera postfallimentare di cui al capo c) della rubrica d'accusa, sulla scorta di considerazioni sviluppate alle pagine 317 - 321, che qui si contestano radicalmente. Peraltro non si muove, da parte nostra, critica alcuna alla puntuale ricostruzione della vicenda processuale e degli eventi storici relativi al concordato Federconsorzi operata dai Giudici della Corte, anzi si dà atto di come abbiano correttamente riportato i fatti e approfondito, anche rispetto al giudicato di primo grado, alcuni temi salienti.

Ci si riferisce al fatto rubricato al capo a), il falso per soppressione del documento dei commissari governativi Gambino, Cigliana e Locatelli del 27 maggio 1992, che poneva la questione relativa alla necessità di un'assemblea straordinaria in cui si rendesse pubblica la sopravvenuta totale perdita del capitale sociale con le conseguenze di legge, sebbene la Fedit fosse già stata ammessa a concordato preventivo, non ancora omologato.

Nel confermare la condanna di Ivo Greco relativamente al reato

sub a), i giudici di Appello, in accoglimento dell'opinione espressa da questo ufficio, hanno affermato alcuni principi giuridici in merito ad una questione per cui esistono pochi precedenti e che ora potrà avere definitivo vaglio da parte di questa Corte di legittimità.

Deve una società cooperativa, ma il quesito può estendersi anche alle società di capitali, già ammessa al concordato preventivo e che scopra di aver perduto interamente il capitale sociale, tenere l'assemblea straordinaria con cui si deliberi o la liquidazione o la ricostituzione del capitale? La Corte di Appello, confermando il parere di questo ufficio, ha risposto che l'assemblea straordinaria era necessaria e che la proclamazione pubblica della perdita del capitale sociale avrebbe inciso negativamente sul requisito della meritevolezza al concordato. Proprio di questo era ben consapevole il presidente della sezione fallimentare del tribunale di Roma che tenne nascosto nella borsa il documento dei commissari governativi dal 27 maggio 1992 al 10 luglio 1992 e che nel restituirlo al nuovo commissario Piovano determinò quest'ultimo a chiedere un parere del Prof. Floriano D'Alessandro, affinché si potesse prendere ancora tempo e giungere all'omologazione del concordato senza che vi fosse stata la pubblica proclamazione della perdita totale del capitale sociale.

Il punto va ricordato perchè è fondamentale anche ai fini della corretta definizione dei fatti bancarottieri sub c).

Nella sentenza d'appello è stato detto chiaramente che Greco commise il falso per soppressione in quanto non voleva che il concordato fosse messo gravemente in crisi dall'emersione di un sicuro profilo di non meritevolezza. Circostanza confermata anche in seguito dal fatto che Greco, presidente e giudice delegato a un tempo, ben si guardò dall'illustrare il problema agli altri membri del collegio.

Basterebbe già solo questo elemento per affermare che il

concordato era illecito ma altre illiceità furono commesse e sono state puntualmente rilevate dalla Corte. Per questo rende quasi increduli l'errore valutativo, logicamente viziato, circa il dubbio sull'elemento soggettivo della dissipazione, perchè in contrasto con tutto l'impianto storico giuridico della sentenza.

A qual fine si sarebbe voluto a tutti i costi, tanto da compiere un reato di falso, un concordato illecito sin dall'inizio per difetto del requisito della meritevolezza, se non si fosse dovuta perseguire una qualche finalità economica altrettanto illecita? E perchè si sarebbero commesse altre illiceità se non ci fosse stato un vantaggio economico da raggiungere?

Valga allora seguire i giudici d'appello sui punti fondamentali della vicenda Fedit.

La Corte ha correttamente ritenuto l'irrilevanza dell'istituzione di un comitato di creditori, pag. 212, la molteplicità degli incontri tra Greco e Capaldo, pag. 213, la natura di valida fonte probatoria degli appunti di Cigliana, p. 214, confermati dalla deposizione da cui si evince come Greco fosse l'effettivo *dominus* del concordato (cfr. anche teste Apice, pag. 222, e Severini) e di come volesse pilotarlo verso l'atto-quadro con la S.G.R., la parodia delle dimissioni, pag. 217, l'occultamento di atti rilevanti della procedura agli altri due giudici delegati, De Vitis e Celotti, pag. 241.

Inoltre la Corte, sebbene abbia assolto Greco per il reato sub b), in quanto ha ritenuto di non potere con certezza ricondurre a lui la soppressione dei tre pareri di Carbonetti, ha però ribadito che il fatto storico si è comunque verificato, evidenziando così un'altra anomalia del concordato. Si deve ricordare, infatti, che Carbonetti sarebbe diventato amministratore di S.G.R., dopo aver prestato pareri

e collaborazione al concordato.

La Corte ha poi, in merito all'esame degli elementi oggettivi del reato sub c), giustamente stigmatizzato il surrettizio ampliamento dell'oggetto dell'atto quadro (pag. 223).

Ha evidenziato il lucro che i soci di S.G.R. avrebbero potuto trarre ed hanno poi tratto dall'atto quadro, poichè questi avevano diritto anche alla distribuzione degli utili societari di talchè "qualsiasi somma superiore a quella pagata dalla S.S.R. per l'acquisto del patrimonio Fedit (ivi compresi gli oneri derivanti dai patti parasociali) si tramutava in favore dei creditori aderenti alla società, nella percezione di una maggiore percentuale di ripartizione del ricavato della cessione dei beni Fedit rispetto a quella percepita dai creditori non aderenti alla società" (pag. 249).

Ciò era tanto vero che proprio dagli atti prodotti dall'imputato Capaldo si evince come, in una riunione tenuta presso la sede del Banco di Santo Spirito il 22 maggio 1992, fu previsto per i soci di S.G.R. un realizzo pari al 49,7 per cento dei rispettivi crediti, mentre per i non aderenti alla costituenda società si prevedeva una percentuale inferiore al 40 per cento, come sarebbe poi effettivamente avvenuto.

Uno dei punti più battuti dalla difesa di Capaldo è consistito, però, nella considerazione che S.G.R. era aperta a tutti i creditori; per contro la Corte ha giustamente rilevato, pag. 251, come tale possibilità di aderire fosse solo apparente per la maggior parte dei creditori, i quali non avrebbero mai potuto sopportare gli oneri economici che derivavano dai patti parasociali, in cui erano previste ulteriori sottoscrizioni di aumenti di capitale al fine di raggiungere l'oggetto sociale. Ciò comportava che in S.G.R. potevano entrare solo i creditori economicamente forti, a cui veniva garantito un realizzo ulteriore, sotto forma di utili societari rispetto a quello di tutti gli altri creditori non



aderenti, in violazione della pari condizione prescritta dalla legge.

Anche l'oggetto sociale della S.G.R. era poi strutturato in maniera tale da discriminare i creditori, perchè mai società in predecozione, in concordato o in fallimento sarebbero potute entrare nella società cessionaria dei beni Fedit (pag. 251).

Si ricorda che la Federconsorzi aveva natura di vera e propria società capogruppo e che la sua crisi s'era naturalmente ripercossa su numerose società del gruppo. Molte di queste, in crisi o in concordato preventivo, erano creditrici di Fedit ma, a causa dell'oggetto sociale di S.G.R. che prevedeva l'acquisto oneroso del patrimonio di società ammesse a procedure beneficate, sarebbe stato oltremodo difficile, se non impossibile, che fossero potute entrare in S.G.R.

I creditori di Fedit appartenevano a quattro classi, le banche finanziatrici, le partecipate, i fornitori e i dipendenti.

Si vede come la disciplina dell'ingresso in S.G.R. fosse già di per sè discriminante nei confronti del ceto creditorio; è ovvio, infatti, che per i lavoratori era pressochè impossibile l'esborso di capitale necessario per l'acquisto di azioni della società cessionaria, così come per i fornitori la sottoscrizione dei patti parasociali, mentre le partecipate venivano di fatto escluse dall'oggetto sociale di S.G.R.

Quanto evidenziato rende assai chiaro come le banche, creditori economicamente forti, fossero gli unici soggetti avvantaggiati dalla costituzione di S.G.R. e dall'acquisto da parte di quest'ultima dell'intero patrimonio Fedit.

In seguito la Corte ha esattamente affermato che in un'ipotesi di bancarotta per dissipazione è necessario "verificare il fenomeno dal lato dell'alienazione e non da quello dell'acquisizione" (pag. 258) e così è passata ad esaminare se effettivamente il prezzo del trasferimento del patrimonio

Fedit ad S.G.R. fosse congruo.

La Corte ha, pertanto, analizzato la stima effettuata dai C.T.U. nominati dal Tribunale fallimentare e l'ha giudicata congrua e degna di affidamento. Così ha esplicitamente rigettato l'opinione della difesa secondo cui il patrimonio Fedit si sarebbe dovuto valutare secondo i criteri di stima delle aziende in crisi. I beni Fedit, infatti, consistevano in tre grandi generi, gli immobili, i crediti e le partecipazioni aziendali. Solo per queste ultime, che rappresentavano un quarto circa dell'intero patrimonio, si poteva invocare il criterio commerciale di valutazione delle aziende in crisi, ma non per i crediti e gli immobili.

Inoltre, anche per aziende quali la Fedital e lo Zuccherificio Castiglione, i fatti hanno smentito la validità del criterio proposto dalla difesa, peraltro invocato solo nel corso del procedimento penale e mai prima al momento della preparazione e stipula dell'atto-quadro. Infatti, la Fedital fu venduta ad un prezzo superiore al quaranta per cento del valore di stima e lo zuccherificio ad uno addirittura superiore a quello stimato. Circostanze verificatesi anche per la maggior parte degli immobili.

La Corte ha, però, anche ritenuto che, proprio in ragione della fisiologica svalutazione dei beni che comporta la liquidazione in procedure concorsuali, era congrua e accettabile anche l'ulteriore riduzione di valutazione del patrimonio Fedit operata nel gennaio 1992 dal commissario giudiziale Picardi, per circa 900 miliardi di Lire rispetto alla stima dei C.T.U.

Pertanto, la sentenza giunge a due affermazioni che meritano essere riportate per intero:

1) "...se effettivamente il patrimonio Fedit avesse dovuto valutarsi alla stregua dei criteri indicati dagli appellanti, e il suo valore stante l'asserita mancanza di lucro dell'operazione fosse stato effettivamente di 2.150 miliardi,

il concordato non avrebbe potuto essere omologato non potendo con esso essere soddisfatta la condizione del pagamento integrale, delle spese in prededuzione, dei crediti privilegiati e quello dei crediti chirografari nella misura minima del quaranta per cento" (pag. 267),

2) ed, inoltre, viene affermato "...che dal patrimonio della Fedit era con quasi certezza ricavabile un patrimonio pari a circa 3.939 miliardi" (pag. 267).

Ma la Corte si spinge ben oltre, al fine di individuare esattamente il danno arrecato ai creditori Fedit, e non si ferma al dato contabile di raffronto fra le stime e il prezzo riportato nell'atto-quadro. Pertanto, ha accettato la sfida della difesa circa la indimostrabilità di un danno arrecato da S.G.R. al concordato ed ha affrontato l'ardua via di una valutazione in concreto, sulla scorta delle vendite effettuate ed alla luce di quanto è stato realizzato.

Ha così analizzato l'attività di liquidazione ed ha verificato "secondo il criterio del riscontro a ritroso" che il prezzo della vendita costituiva una dissipazione.

Così vengono sinteticamente e preliminarmente contestati alcuni assunti della difesa in merito alla verifica dei danni arrecati con la vendita dell'intero patrimonio ad SGR:

- 1) la proposta di acquisto in blocco dei beni Fedit, come formulata il 27 maggio 1992 dalla costituenda società, non era accoglibile perchè non garantiva il soddisfacimento dei creditori nella percentuale legale;
- 2) le successive modifiche alla proposta hanno peggiorato la posizione dei creditori non aderenti ad S.G.R. in quanto hanno portato ad una riduzione del prezzo a 1.900 miliardi di Lire, in ragione dello scomputo dei beni venduti prima dell'atto quadro;
- 3) un ampliamento, per contro, dell'oggetto, con l'inclusione di ulteriori cespiti non contemplati al momento della proposta

ha ulteriormente danneggiato Fedit;

4) come pure la concessione di un pagamento dilazionato in tre rate;

5) per contro è mancata di prova di una diminuzione dei valori fra la stipula dell'atto quadro e l'effettiva vendita dei beni, come sostenuto dalla difesa.

La Corte, poi, nel rigettare ancora una volta alcune opinioni difensive, autorevolmente afferma (pag. 284) e ribadisce che l'operazione S.G.R. - atto quadro - alienazione di tutto il patrimonio Fedit aveva finalità speculative per i soci di S.G.R. e che, al momento della proposta da parte di quest'ultima e della elaborazione e conclusione del negozio di trasferimento di tutti i beni, non furono svolte approfondite analisi circa la congruità del prezzo offerto (2.150 miliardi di Lire).

Quella di un'analitica valutazione dei beni da parte di S.G.R., dunque di Capaldo, elaborata con criteri diversi dai periti del Tribunale, si è rivelata un'invenzione della difesa, affacciata solo nel corso del procedimento penale, nel tentativo di scagionare gli imputati.

Ma la parte più pregevole della sentenza consiste nell'aver, con un'analisi delle vendite effettuate, accertato che "in definitiva, il valore dell'intero patrimonio Fedit con il criterio del riscontro a ritroso è pari ad almeno 3.170 miliardi. Tale riscontro è, peraltro, coerente con quanto emerge dalle previsioni fatte dallo stesso Pellegrino Capaldo che, nell'illustrare il piano di costituzione della società alla riunione tenuta presso la sede del Banco di Santo Spirito in data 22 maggio 1992 alla presenza delle banche straniere, prospetta la realizzazione dell'attivo nella misura di 3.155 miliardi nell'arco di tre anni. Di contro S.G.R. ha pagato la somma di 2.065 miliardi. Alla luce di tali considerazioni la differenza tra quanto pagato e il valore del realizzato (con l'approssimazione di cui si è detto nella valutazione del

patrimonio Fedit non ancora alienato) è pari ad oltre 1.100 miliardi" (pag. 289).

Di qui scaturisce l'affermazione, senz'altro condivisa da questo ufficio requirente, per cui "...l'operazione di cui Pellegrino Capaldo è orgoglioso in realtà non è un'operazione lecita, frutto di un'interpretazione estensiva e innovativa delle norme che disciplinano le procedure concorsuali, e si traduce in un'operazione affetta da nullità insanabile per contrasto con norme imperative" (pag. 283).

La Corte risolve quindi, in senso positivo per l'accusa, la questione relativa alla qualifica giuridica di D'Ercole che, come commissario giudiziale, secondo l'opinione della difesa, non sarebbe rientrato fra i soggetti attivi degli artt. 223-216 della legge fallimentare, determinando così la non punibilità di tutti gli imputati.

I Giudici d'Appello hanno seguito l'insegnamento di codesta Corte che nella tesi prospettata dalla difesa leggeva un inammissibile vuoto di tutela penale.

Sempre in riferimento al terzo imputato, D'Ercole, questo ufficio requirente concorda pienamente circa il suo ruolo obiettivo definito nella sentenza d'appello, che sotto tale profilo ha accolto l'impugnazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. Non condivide, però, l'assoluzione per insussistenza dell'elemento soggettivo per le considerazioni svolte in seguito.

Nella sentenza vengono poi definiti i ruoli di Capaldo, vero e proprio ispiratore e pilota dell'intera operazione da parte del compratore e di Greco, alla stessa stregua del primo, padrone del concordato e pilota della manovra da parte del venditore.

La presenza di Capaldo nel concordato viene considerata immanente a tutta la procedura, in quanto egli:

- era stato consulente autorevole di Fedit,
- aveva avuto rapporti preferenziali per la soluzione della vicenda con il Ministro dell'Agricoltura Gorla, con il Presidente della Coldiretti Lo Bianco e con il Primo Ministro,
- determinò la scelta politica del nuovo Direttore Generale Fedit, Pellizzoli,
- era presente nella sede di Federconsorzi il giorno del commissariamento,
- aveva rapporti costanti con personalità di spicco della Democrazia Cristiana, partito che tutelava gli interessi del sistema Fedit - C. A. P.,
- era elemento di vertice e coagulatore degli interessi delle banche,
- è stato l'artefice principale della manovra economica che portò alla dismissione dell'intero patrimonio Fedit, tanto che in una prima fase l'operazione portò il suo nome (proposta Capaldo),
- contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, Capaldo e Greco avevano avuto incontri prima e dopo l'ammissione al concordato.

Il Presidente Greco, per suo conto, aveva esortato i Commissari Governativi ad avanzare sollecitamente domanda di concordato preventivo, prima di qualsiasi possibile istanza di fallimento, scongiurando così una dichiarazione di insolvenza, che avrebbe condotto ad una liquidazione coatta amministrativa, valutata negativamente dagli esponenti del mondo bancario. Circostanza di grande rilievo, invano negata dalla difesa perchè costituisce la prova di un interesse originario al concordato ed all'autoassegnazione del procedimento.

Infatti, se fosse stata avanzata una domanda di fallimento antecedentemente a quella di concordato, in primo luogo il procedimento - secondo i criteri di assegnazione automatica

della sezione fallimentare - sarebbe stato trattato da altro giudice diverso dal Presidente, in secondo luogo sarebbe stata dichiarata l'insolvenza con conseguente liquidazione coatta.

Greco ha, inoltre, tenuto una condotta ambigua durante tutto il concordato: estremamente 'rigorosa' quando si trattava di evitare vendite di beni separate prima della cessione in massa, del tutto 'innovativa' e costellata da violazioni di legge quando percorreva la via dell'atto-quadro.

Il Presidente non indisse la gara d'asta per la vendita dei beni Fedit che pure costituiva uno dei punti programmatici della liquidazione previsto nella sentenza di omologazione del concordato.

La gara, infatti, avrebbe permesso una valutazione di mercato del patrimonio Fedit.

Greco commise il reato di falso di cui al capo a) al fine di impedire la pubblica conclamazione della totale perdita del capitale sociale, circostanza di indubbio rilievo circa la non meritevolezza di Fedit al concordato e sicura via di accesso verso la liquidazione coatta. In violazione di legge richiese pareri sulla congruità del prezzo offerto dalla costituenda S.C.R. Nascose circostanze rilevanti della procedura agli altri membri del collegio (offerta Casella, perdita del capitale sociale, commissione per l'accertamento della veridicità dei bilanci Fedit).

E' ovvio, poi, che la falsità dei bilanci comportava l'irregolarità delle scritture contabili con devastanti conseguenze per il concordato. Greco eluse nella sentenza di omologazione il problema della meritevolezza che, se fosse stato correttamente affrontato, avrebbe portato alla dichiarazione di inammissibilità. Nominò, nella sentenza di omologazione, commissario liquidatore lo stesso debitore. Disposero la vendita dell'intero patrimonio Fedit, benchè il prezzo non soddisfacesse il requisito minimo del pagamento dei creditori chirografari nella misura del quaranta per cento.

Dispose la vendita del patrimonio in violazione delle norme che affidano all'autorità giudiziaria la liquidazione dello stesso. Non espose, e quindi non motivò, le ragioni che inducevano il Tribunale ad accettare un prezzo di soli 2.150 miliardi. Non tenne conto alcuno dei rilievi circa il prezzo avanzati dal commissario governativo, che avrebbero portato ad un aumento del corrispettivo. Partecipò alla formazione dell'atto-quadro ponendo S.G.R. in istato di assoluto privilegio e di unico arbitro della durata della procedura e dell'ampliamento dell'oggetto del contratto.

Quanto a D'Ercole vale soltanto ricordare che sua fu la sottoscrizione dell'atto quadro da cui derivò la vendita sottocosto del patrimonio Fedit.

I Giudici di Appello, dopo aver correttamente ribadito che si trattò di un'oggettiva dissipazione - secondo l'insegnamento di codesta Corte di legittimità che l'ha costantemente individuata nella vendita sottocosto (cfr. sent. n. 2876 del 10 giugno 1998- 3 marzo 1999, sez. V, ric. Vichi; sent. n. 5092 del 20 marzo 1987-20 aprile 1987, sez. V, ric. Zampolli) - a fronte di tutte le illiceità e irregolarità sopra evdenziate hanno, però, dubitato della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Il dubbio è sorto in loro per la pubblicità che ebbe l'intera vicenda e le modalità operative scelte con la proposta di acquisto, consistite nel fatto che Greco e Capaldo considerarono anche gli interessi degli altri creditori sotto il profilo della celerità e semplificazione della procedura. In tal senso assumerebbero un rilievo favorevole agli imputati le pressioni dei politici, quelle dei lavoratori, la già accennata pubblicità dell'operazione S.G.R. e l'invito a tutti i creditori ad entrare nella società cessionaria.

Nella sentenza si dà atto che quest'ultima affermazione è in contrasto con quanto riportato prima, pag. 251, in merito alle

caratteristiche di S.G.R. (società per azioni, oggetto sociale, patti parasociali) che ne rendevano dall'origine difficile, se non impossibile, l'accesso ai creditori deboli, lavoratori dipendenti, fornitori, società partecipate.

Tuttavia si tenta di superare questa palese contraddizione con l'affermazione che segue, pag. 321 "... in relazione all'elemento soggettivo del reato, non rileva che in pratica alcuni creditori non hanno partecipato alla costituenda società, ma che una tale possibilità sia stata loro data rimanendo nella loro libera determinazione partecipare o meno".

Ma allora a che valgono le considerazioni in merito alla disuguaglianza fra i creditori che comportava la struttura stessa di SGR?

La contraddizione è evidente. Non può considerarsi un libero accesso quello che era pressoché impossibile fra ostacoli economici e divieti di legge. Come avrebbe potuto una società partecipata dalla Fedit ed ammessa a sua volta a concordato preventivo entrare in SGR? L'oggetto sociale di quest'ultima prevedeva, si ricordi, proprio l'acquisto di patrimoni di società in concordato.

E allora una società in procedura beneficiata poteva chiedere di partecipare ad un'impresa che in astratto avrebbe potuto comprare anche il suo stesso patrimonio?

L'incompatibilità, derivata dall'oggetto sociale, è evidente. Ma ammesso che questo ostacolo fosse stato superabile, di quanto tempo necessitava una società in concordato affinché fosse valutabile la sua richiesta di entrare in SGR? Come avrebbe deciso il giudice del concordato della società richiedente? Non si trattava forse all'evidenza di un'operazione troppo rischiosa, incompatibile con la prudente gestione degli affari di un concordato? Ecco allora un altro elemento economico, ma di sicuro rilievo anche giuridico: l'alea. Solo i creditori forti, si ribadisce ancora, avrebbero

potuto assumere il rischio dell'operazione SGR e questa era una circostanza discriminante e prevista, anzi voluta, sin dall'inizio.

Risulta allora evidente la contraddizione logica in cui è caduta la sentenza, in quanto l'oggetto sociale ed il rischio dell'operazione erano stati previsti e voluti, ed inoltre la loro natura discriminante per i creditori deboli non avrebbe dovuto consentire dubbi in merito all'elemento soggettivo del reato di dissipazione.

La corretta deduzione in base a questi elementi non permetteva di affermare la possibilità di un libero ingresso in SGR. Si trattava di una possibilità solo apparente, ben studiata a tavolino, come tutto l'affare Federconsorzi. A ben vedere c'è stato anche di più del dolo generico, previsto dalla legge, vi fu infatti il preordinato concepimento di un oggetto sociale discriminante. C'era poi l'aspetto dei patti parasociali, pure evocato dalla Corte, ma poi dimenticato nelle pagine 317-321. Infine vi era la discriminazione nei confronti dei lavoratori, che mai avrebbero potuto anticipare il danaro necessario per partecipare ad SGR.

Ma non è questa l'unica contraddizione in cui incorre la sentenza, v'è un altro aspetto che merita di essere censurato, anche sotto il profilo della corretta interpretazione della legge in riferimento agli articoli 42 c.p. e 223-216 L. fallimentare.


Come affermato da codesta Corte (cfr. 38835, 23/10/2002-20/11/2002 Sez. V ric. Galluccio) l'elemento soggettivo nella dissipazione consiste nella *"coscienza e volontà dell'agente di diminuire il patrimonio per scopi del tutto estranei all'impresa"* Nel nostro caso, carente di precedenti specifici, occorre ovviamente trasporre gli scopi dell'impresa in quelli del concordato.

La procedura concordataria ha due finalità essenziali, la par condizionale dei creditori, specificata nel corollario della

percentuale di riparto non inferiore al 40% del patrimonio, e la conservazione ed eventuale ripresa dell'attività.

L'elemento soggettivo va dunque misurato con queste finalità e va ricavato dagli elementi obiettivi della procedura.

In primo luogo si osserva allora che la condotta degli imputati è stata preordinata dall'inizio ad eludere entrambe le finalità. Il caso in esame presenta infatti una straordinaria singolarità: è stato provato che v'era un accordo fra Capaldo e Greco a che la crisi della Fedit trovasse il suo esito in un concordato preventivo, sin dall'origine preordinato alla dismissione dell'intero patrimonio ed alla totale liquidazione con conseguente estinzione della Federconsorzi, come è poi avvenuto.



E' ovvio che un concordato con finalità completamente liquidatorie è ben ammissibile e lecito, ma nel caso in esame, la decisione è stata presa ancora prima che il concordato fosse posto in essere e per di più con il concorso di un organo della procedura. Il che costituisce un'anomalia tanto grave da consentire di dire che fu volontariamente violata la finalità di conservazione dell'impresa, che per contro doveva essere principalmente tutelata proprio dal giudice.

Ancora più grave appare l'aspetto relativo alla pari condizione dei creditori, non solo sotto il profilo già esaminato dell'accesso ad SGR ma anche sotto quello degli effettivi ricavi conseguiti da SGR da un lato e dagli altri creditori dal restante.

S'è visto prima come questi ultimi abbiano ricevuto una percentuale ben inferiore al 40 per cento, di contro all'illecito arricchimento di SGR per 1.100 miliardi a danno di Fedit. Circostanze tutte prevedibili e previste sin dall'inizio da cui non è assolutamente deducibile un dubbio sulla coscienza e volontà di perseguirle.

La corretta deduzione da tutto l'impianto della sentenza in merito all'elemento soggettivo sarebbe dovuta essere quella di

un macroscopico procedimento in frode alla legge, con il conseguente rilievo di una piena coscienza e volontà, addirittura preordinata, di tutti gli eventi dannosi per i cosiddetti creditori deboli, non entrati in SGR.

Le conclusioni di questo Ufficio requirente, sulla scorta dei dati deducibili non solo dagli atti processuali ma dal tenore letterale e dal contenuto logico della pronuncia d'appello, sono per la cancellazione di questa sentenza solo nella parte in cui incorre in un evidente errore logico motivazionale. Non doveva, infatti, la pubblicità della vicenda minimamente intimorire Greco e Capaldo, nè influenzare il loro atteggiamento volitivo rispetto all'operazione economica in rapresa. Affermare il contrario, come fa la sentenza, significa inventare una sorta di discriminante non prevista dall'ordinamento che andrebbe a coprire tutti i reati commerciali di grande risonanza pubblica.

Per contro, dal tenore degli atti processuali, si deve leggere una proterva volontà di agire in frode alla legge che, quando viene offeso anche un bene tutelato dall'ordinamento penale, non necessita di ulteriori indagini per essere qualificata dolo.

Si affaccia, infine, un profilo di interpretazione della legge rispetto all'elemento soggettivo del reato di cui si tratta, che necessita di una dettato certo da parte di codesta Corte di legittimità. Nella sentenza di appello viene, infatti, implicitamente affermato che vi può essere una frattura, quanto meno sotto il profilo del dubbio, fra la volontà necessaria per concludere negozi completamente nulli, perchè in contrasto con norme imperative ed inoltre lesivi di beni tutelati dalla norma penale, ed il dolo penalmente rilevante. Al avviso di chi scrive, tale soluzione di continuità non è logicamente configurabile e per contro deve essere affermato il principio che in materia fallimentare ogni negozio nullo

per violazione di norme imperative e allo stesso tempo produttivo di effetti distrattivi o dissipativi del patrimonio del fallito costituisce delitto di bancarotta.

Perugia, 28 ottobre 2004



IL PROCURATORE GENERALE
Pietro Catalani, sost.)



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PERUGIA

Depositato in Segreteria

28 OTT 2004


Il

IL CANCELLIERE C2
(Dott. Giovanni Poggioni)

Copia conforme all'originale

Perugia, il 29 OTT. 2004

IL CANCELLIERE C2
(Dott. Giovanni Poggioni)





CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

SENT. 472/01

N. 641/03 R.G.

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI TRASMETTE PER LE
COMUNICAZIONI EX ART. 584 C.P.P. A:**

- 1) **GRECO IVO**, nato a Cantalupo nel Sannio (IS) il 08/07/1927, residente in Roma, V.le Cortina d'Ampezzo, 79 – elettivamente domiciliato presso l'Avv. Fabrizio Lemme in Roma, C.so Francia, 197;
- 2) **CAPALDO PELLEGRINO**, nato ad Atripalda (AV) il 10/07/1939, residente in Roma, Via Villa Patrizi, 14 – elettivamente domiciliato presso l'Avv. Stelio Zaganelli in Perugia, Via Bontempi, 1;
- 3) **D'ERCOLE STEFANO**, nato a Lecce il 15/01/1947, residente in Roma, L.go del Teatro Valle, 6 – elettivamente domiciliato presso l'Avv. Giuseppe De Luca in Roma, Via della Conciliazione, 44;
 - Avv. FABRIZIO LEMME di ROMA, Corso Francia, 197;
 - Avv. FRANCESCO VASSALLI di ROMA, Via Eleonora Duse, 35;
 - Avv. FRANCO COPPI di ROMA, Via B. Buozi, 3 ;
 - Avv. GIUSEPPE DE LUCA di ROMA, Via Conciliazione, 44;
 - Avv. ANGELO SAMMARCO di ROMA, Via Conciliazione, 44;

Parti Civili:

F. MOSI VALERIO, ALFANO GIUSEPPINA (IN PERSONA DEGLI EREDI FONTANA SILVIA E ALFANO FRANCESCO), ALTERIO ANGELO MICHELE, AMODIO STEFANIA, ANTONELLI GIUSEPPE, BANDIERA CLAUDIO, BARRANCA CLAUDIO, BELLIPANNI MASSIMO, BENIGNI ROBERTO, BINNATI ERDOS, BERTÉ DANIELA, BETTIDI CLAUDIO, BLANDI AURELIA FRANCA, BONANNI ENZO MARCO, BORDONI LIDIA, BRACALE PIERDOMENICO, BRUNO MARCO, BUFFA ANTONIO, C. FINI MAURIZIO, CAMPO CAROLINA, CERULLO ANNA, CERQUETANI FRANCO, CICCOSZI GIACOMO, CIOLFI ANGELO, COPPOLA ANGELO, CORONA GIANFRANCO, DACONTO SERGIO, DE CARLI MAURIZIO, DE SIMONE RAFFAELE, DUCA EUGENIA ELSA, FANFONI ERNESTO, FIADINI DANIELA, FRAZZETTA FILIPPO, FROSI MAURO, GAGLIARDI MAURIZIO, GAIAS MARIA ANTONIETTA, GIUPPONI ETTORE, GNOCCHI VINCENZO, GRANCHELLI MAURO, GRASSI LAURA, GUIDO MARCELLO, IANNELLO CLAUDIO, IMPIGLIA ROMOLO, IPPOLITI ANTONIO, LEACI ULISSE,

LIZZI ANTONIO LUIGI, LUCANTONI ANNA MARIA, LUCANTONI GIOVANNI, LUCCHINI FABIO, MAMMOLA PAOLA, MANNUCCI SANDRO, MARABITTI AMARANTO, MARINI RENZO, MARTINI MARIO, MARINI STEFANO, MARTINELLI STEFANO, MARUCCI DANIELA, MASTROIANNI GIUSEPPE ANTONIO, MATERA CINZIA, MOLINARI CLAUDIA, MONTEVECCHI MARCELLA, MONTI FERDINANDO, MORONI ILEANA, NUCCI ANNA, OTTAVI PAOLA, PADOVAN MARIO, PADRONI LUIGI, PAGLIALUNGA ANTONIO, PALENCA IVANA, PANDOLFI FABRIZIO, PAOLANTONI GIANLUCA, PATRIGNANI PATRIZIA, PELLICIONI LAURA, PEPE BIAGIO, PETRACCIA MARIAROSA, PETROCCHI VITTORIO ROBERTO, PETROCELLI GIOVANNI, PETRUCCIOLI ANDREA E ROSSI PATRIZIA ANGELA QUALI EREDI DI PETRUCCIOLI ALBERTO, PIERANGELINI PAOLA, PIATO ROSA, PROVENZANO LUCIANO, QUARTA PIERLUIGI, RAMBALDI SANDRA, RAMPONI LUCIANO, ROMOLI VITTORIO, ROSSI CHIARA, ROSSI MASSIMO, RUBOLotta MAURIZIO, RUIRO ROSA MARIA, SALVIONI PAOLO, SANTANGELO ENRICO, SANTINI GASTONE, SCUDERINI MARINA, SIERRAZZA MICHELANGELO, SIBIO ALFONSO, SIMEONE ROBERTO, SIMONELLI MAURIZIO, SIRTI ALESSANDRO, SPAZIANI LOREDANA, TABASCIO ANTONIO, TERRANOVA ALBERTO, TOMASELLI GUGLIELMO, VERRI GERMANA, ZARMATI LUIGINO, ZENARI GIOVANNI, SUBIACO EMILIA, CORTI GIUSEPPE, DI CORCIA GIANCARLO, COLABUCCI MARIA RITA, BIDOLI SIMONETTA, DI STEFANI ROBERTO, OTTAVIANELLI LEONE, D'AMATO DIEGO, AFELTRA ENRICA, CAPUTO CARMINE, MARIANI DOMENICO, DI PIETRO ANTONIO, MATERA ALBERTA, BIANCUCCI MARIO, PISTECCHIA ANNA MARIA, VIANELLO MARIA, DE SANTIS RENATO, FELICI GAETANO, DALESSANDRO SANDRA, TOSONI AUGUSTO, SILLA BIANCA MARIA, DE' LIGUORI CARINO FILIPPO, SIMONE MASSIMO, MARCHETTI MARIA ELENA;

- elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Stefano Mazzi in Perugia, Piazza Piccinino, 13.

- Avv. FRANCESCO ROSI di ROMA, Via Letizia, 8.

- Avv. CRISTINA MICHETELLI di ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 19.

PARTI CIVILI :

ALBERI ROSANA, AMBROSINO VINCENZO, ANGEMI ANTONIO, ANTOGNOZZI PAOLO MARIA, ANTONACCI LUISA, ANTONAROLI LUCIA, AVOCATINO CARLA, AVORIO PIERINA, BARBATO ANTONIO, BAUSANO RITA, BENTIVOGLIO ANGELA, BERTINI ROSALINA, BONAPARTE LUCIO, BONAVOLONIA ADELAIDE, BORSETTI VALTER, BRUSCHI AMERIGO, BUSCHETTU GUIDO, CACCHIONE FRANCA, CAMPANINI GIORGIO, CANESTRARI SAURO, CARABEO PAOLO, CARATELLI PATRIZIA, CASTELLUCCIO EUGENIO, CATANI GABRIELLA, CELIENTO DOMENICO, CERRONE ELENA, CESTA GIORGINA, CIANCA VINCENZO, CIANCUTO MARIA GRAZIA, COLLINA LAURA, CONADAZZI GIORGIO, D'ADDATO RITA, DE SANTIS SERGIO, DI CARO EMANUELE, DI CRESCENZIO SANDRO, DI CROCE CRISTINA, DI FILIPPO ALBERTO, DI FRANCESCO MARIA

STEFANIA, L'INNOCENTE SABINA (IN PERSONA DEGLI EREDI SALUSTRI FRANCO, SALUSTRI MARCO E SALUSTRI LUCA), DI PIETRO LUISA, FABRIZIO ANTONIO, FANANO ROSANGELA, FANI FRANCESCO, FATELLO ANNA MARIA, FERRARI ALESSANDRA, FERRI CARLA, FERRI DANIELA, FIORI MARIA GRAZIA, FOLLO WALTER, FONTANA CIPRIANO, FORTELEONI ANNA LIA, FIANCHINI PAOLA, FREZZA ISABELLA, FRONGIA PAOLA, FUSCO RAFFAELE, GACCI GIANCARLO, GALASSO MATILDE, GALAVERNA GOGLIARDO ALFONSO, GALLINARI TERESA, GARGIULO VINCENZO, GINI LUCIA, GIORGI BRUNO, GIORGIO MARIA, GRANI LORETTA, IACOVELLI GIORGIO, INDIANO ETTORE, LA ROCCA ROSALBA, LAURICELLA UMBERTO, LIZZARETTI GIUSEPPINA, LEONI PIERINA, LEVANTESI PAOLA, LOMBARDINI ADRIANA, LUCIOLI OSVALDO, LUPACCINI LAMBERTO, MADEDDU GIACOMINA, MAGRINI SILVERIO, MANASSE BRUNA, MARAGONI MARIA, MARCHEGIANO FRANCO, MARCHIONNI MARIA GRAZIA, MARCONI PAOLA, MASSINI PATRIZIA, MAURO RAFFAELE, MAZZARINI ROBERTO, MAZZARONI MAURO, MAZZIERI CIRO, MENDICINI PIERLUIGI, MICCO ANTONIO, MINAUDO IGNAZIO, MINISSALE VINCENZO, MORELLATO GIULIANO, MORETTI ANDREINA, MORONI GIORGIO, NAVARRA BRUNA, NEGRI GIACOMO, NOCERA ELENA, OLIVA SANDRA, OTTAVIANI MARTA, OTTAVIANI MIRELLA, PALA GIORGIO, PAOLI ANNA MARIA, PAOLINI PAOLO, PARIS FAUSTO, PATANÉ EMANUELA, PEDACCIA FRANCESCA, PEPERE GIOVANNA, PERUGINI CLAUDIO, PESCI FABIO, PINTO STEFANIA, PIRAS LUIGI, PIRAS MARIA FRANCESCA, PITTA RAFFAELE, POGGI MAURA, POSA MARIA GABRIELLA, PRATESI ADRIANA, PRENCIPE MARCELLO, PRIMI FILIBERTO, PRISCO GIANCARLO, QUATTRINI LAURA, RACITI SERGIO, RADASSAO ANTONIO, RASTELLI ANTONELLA, FAZZA CARLO, RICCA PASQUALINO, RICCI BRUNA ASCENZA, ROCCHITELLI CARLO, ROMANI MAURO, ROMANO CIRO SAVERIO, ROSATI NAZZARENO, ROSSETTI CARLO, RUVIO BARBARA, SABBIONI GIORGIO, SANTORO CARMELA SILVANA, SCALICI RICCARDO, SCUDERI CINZIA, SENESI ELVIRA, SERGIACOMI ROBERTO, SESTILI DANTE, STEFANORI RITA, TAMAGNINI PRIMO, TEDESCO CARLA, TELLONI LIDIO, TOSCANO MARIELLA, TRAPANI LUCIANO, TRENTA VINCENZA, TRIPODI LAURA, VALENTINI PAOLO, VALOPPI MAURIZIO, VASELLI STEFANO, VENTURINI CLAUDIO MARIA, VILLANI MARIA ANTONIETTA, VIRI GIUSEPPINA, VITALE IDALO, ZITA STEFANO, ZOLA ELSA, CANDILORO ROSALIA, DE LUCA FILIPPO, MAMBRINI GIANFRANCO, LA ROCCA ITALO, COMENCINI PAOLO, BALZARINI ALDO, GRANDINI LUCIO, ZUCCA PAOLO, IRIELLO FRANCESCA, MARCHETTI ROBERTA, MILELLA ADRIANO, LIONETTI DOMENICO, VILLA PIETRO;

- elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Francesco Paola in Roma, Via del Babuino, 48.

- Avv. FRANCESCO PAOLA di ROMA, Via del Babuino, 48.

ARTI CIVILI:

ACQUAFREDDA MICHELE, ANTONETTI ANTONELLA, BATTIFOGLIA MASSIMO, BERNASSOLA
 STEFANO, CALILEO ALDO ANTONIO, CALISTI GIUSEPPE, CAMARLINGHI ANNA MARIA, CASSARÀ
 SUANNA, CITTERO ANTONIO ANGELO, COBRE MARIO, DE FAZI ROBERTO, DE STEFANO PIERO,
 DIOTALLEVI DANIELE, FORNARI DARIO ERNESTO, FRANCESCHINI LOREDANA, GAETANI LAURA,
 GIANNINI FRANCESCO, LATINI SABRINA, MAIO COSIMO, MAMBRINI MASSIMO, MARCHIONI
 MARCO, MANTROPASQUA ROSA, PARAVANI FABIO, PASQUALI ANTONIA, PASQUARELLI CARLO,
 PEDIA MASSIMO, PROIETTI ENZO, SCHURZEL GIOVANNI, TISBA CINZIA, TRAVERSARI
 PIETRUIGI, ALTABELLI FRANCESCO, BANCHETTI CECILIA, BIAGI ALESSANDRO, BIANCONI
 MARCO, CAMPANILE STEFANO, CANESTRINI GABRIELLA, CARDERI FRANCESCA, CARUSO
 CARLA, CODARIN DANIELA, COLANGELI VALENTINA, CORDESCHI BERNARDINO, CORTESE
 GIANFAUSTO, CRICCHIO SIMONE, D'ALBERTO ELISABETTA, D'ANGELO MARCELLO, DELLA
 MORTE NICOLA, DI GIORGIO MICHELE, DI LAURA GIANNI, DIGLIO VINCENZO, FERRARA
 ANDREA, FILIPPONE RITA, FORMISANO PASQUALE, FRONCILLO MARIA PIA, FUSCO SANTO,
 FUSILLO FRANCESCO, GABRIELLI MARCO, GENNARINI DARIO, GIACCIO GIOVANNI, GIORDANI
 MARINA, GUERRIERO CARMINE, LAUDANI FELICE, LIANI MARIANO, MAESTRI GIAN MATTEO,
 MAGGI MARINA, MANDRACCHIA SALVATORE, MEACCI MAURIZIO, MIGLIORATI PAOLA,
 MILAZZO SANTO, MONTE GIUSEPPE, MORF GIUSEPPE, MOSCA GIUSEPPE, MUSACCHIA
 DOMENICO, NORI LUIGI, OLIVIERI SILVANO, ORSINI MARCELLO, PAPITTO GISELDA, PAURI
 FORTUNATA, PICCHIOTTI CAMILLO, PULCINELLI MARGHERITA, PURILLI PAOLO, PUSCEDDU
 GIOVANNI, QUARANTA ELIO, RAVANELLI LAMBERTO, RINAUDO ROSARIO, SANTODONATO
 STEFANO, SCARPA DOMENICO, SEGA ROBERTO, SERPETTI EVELINA SARA, SILVESTRI PATRIZIA,
 SROCCHI MARCELLO, SPINELLA FILIPPO, STRADELLA SILVIA, TODISCO ROSARIA, TOSCANO
 ANDREA, TOZZI CARLO, TRADIGO GIORGIO, VALLETTA ANTONELLA, VELLA ANTONINO
 MARCO, VIALETTA MARCELLINA, VITALE NICOLÒ, ZANFARDINO ASSUNTA MAFALDA, DIONISI
 GIORGIO, GORIETTI LUIGI, BERTUCCI ANTONIO, DI PIETRO GIANCARLO;

- elettivamente domiciliati presso gli Avv.ti Lucio De Priamo e Fabio De Priamo in Roma, Via
 Carlo Mirabello, 11.

Avv. LUCIO DE PRIAMO di ROMA, Via Carlo Mirabello, 11;

Avv. FABIO DE PRIAMO di ROMA, Via Carlo Mirabello, 11.

PARTI CIVILI:

ALESSANDRI VINCENZO, BALDI VALTER, BUCCI MARIO, CANDOLI DANIELE, CAPRILLI GIULIO,
 CECCOLINI LAURA, CASALDI ROBERTO, CHIAVARI LORENZO, CIUCCI MARIA, DE CAMILLIS
 SERGIO, DI RUVO GIOVANNI, DI DONATO ROBERTO, DURANTINI CARLO, FORTUCCI ANTONIO,
 FRANCIA UMBERTO, GASPERINI LUISA, GRAZIANI UMBERTO, GUBBIOTTI MASSIMO, GUIDONI
 PAOLO, LATINO DOMENICO ANTONIO, MANGIAFFESTA CARLO, MASCHERUCCI TOMMASO,

MA FASSINI MARIO, MATTEI CLAUDIO, MORICONI ENZO, NOBILE PAOLO, NUOTO GIUSEPPE, PICCIONI FRANCESCO, PISTOLESE ALDO, REALI ANGELO, RAICHLIN MARIA LUISA, RINALDI ROBERTO, ROBERTI ANNA MARIA, ROSELLINI MERI, RUSSO GIUSEPPE, SANZÒ VINCENZINO, STAMACCI PAOLO, TOMASSI GIUSEPPE, TUZZI ALBERTO, VICHI ROBERTO, CESTARI ADA, BARBARO GILCINTO, SOLI ROBERTO, VILLANI PAOLO;

- e attivamente domiciliati presso l'Avv. Francesco Fabbri in Roma, Via dei Giordani, 22.

- Avv. FRANCESCO FABBRI di ROMA, Via dei Giordani, 22.

P A R T E C I V I L E :

PIZZUTO PIETRO ENNIO

- e attivamente domiciliato presso l'Avv. Olivia Polimanti in Roma, Via dei Giordani, 22.

- Avv. OLIVIA POLIMANTI di ROMA, Via dei Giordani, 22.

P A R T I C I V I L I :

BARRACO ANGELO, UCCELLO LUANA, PLACIDO MARIA INCORONATA;

- e attivamente domiciliati presso l'Avv. Marco De Carolis in Roma, Viale delle Milizie, 34.

- Avv. MARCO DE CAROLIS di ROMA, Viale delle Milizie, 34.

P A R T E C I V I L E :

DELLA SALA CARMINE

- e attivamente domiciliato presso l'Avv. Massimo Nardi in Roma, Via Siracusa, 16.

- Avv. MASSIMO NARDI di ROMA, Via Siracusa, 16.

P A R T I C I V I L I :

MARRONI FRANCESCA, DE PERSIO ANNA MARIA, MASSIMO PELUSO, LIDIA MANDOLINI,

ASCENZI

ALBERTO;

- e attivamente domiciliati presso l'Avv. Giampiero Laurino in Roma, Via Lutezia, 8.

- Avv. GIAMPIERO LAURINO di ROMA, Via Lutezia, 8.

- Avv. LUCA PETRUCCI di ROMA, Via Monte Zebio, 19 per sé e in qualità di rappresentante delle Parti Civili: Bellè Luciano, Ceci Maurizio, Cesarini Maurizio, Fuxa Ermelinda, Ghezzi Gilio, Gistri Mauro, Iacobucci Piero, Lucarelli Giulio, Menichini Vincenzo, Mestici Luciano, Foglino Alda Maria (quale erede di Oragano Michele Angelo), Pepe Rachelle, Picchi Franco, Scali Zelinda, Berna Francesca, Di Fortunato Serafino, Floravanti Gabriella, Grauso Enrico, Innamorati Chiara, Ligas Giuseppe, Lombardo

Viviana, Montosi Claudio, Rocchi Anna Maria, Spinelli Giovanna, Tosciri Piero, Trapani Domenico, (errore materiale avanti alla Corte di Cassazione).


PARTI CIVILI:

- 1) **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** in persona del Ministro pro-tempore - elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, in persona degli Avv.ti Maria Grazia Scalas e Giuseppe Massimo Dell'Aira, in Perugia, Via degli Uffici, 14;
 - 2) **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI** in persona del Ministro pro-tempore - elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, in persona degli Avv.ti Maria Grazia Scalas e Giuseppe Massimo Dell'Aira, in Perugia, Via degli Uffici, 14;
 - 3) **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** in persona del Ministro pro-tempore - elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, in persona degli Avv.ti Maria Grazia Scalas e Giuseppe Massimo Dell'Aira, in Perugia, Via degli Uffici, 14;
- **AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di PERUGIA, Via degli Uffici, 1**

PARTE CIVILE:

- 1) **CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PERUGIA** Soc. coop. a r.l. in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante Dott.ssa Bertinelli Cristina, con sede in Ponte San Giovanni - Perugia, rappresentato e difeso dall'Avv. On. Giuseppe Fanfani di Arezzo, Via G. Monaco, 48 - elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gerardo Gatti in Perugia, Corso Vannucci, 63;
- **Avv GIUSEPPE FANFANI di AREZZO, Via G. Monaco, 48.**

Perugia, 01/02/2005

 **IL CANCELLIERE C/1**
Francesco SINI